



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
- VISTO** il DPR 24 giugno 1998, n. 249, concernente il *Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*;
- VISTO** il D.P.R. 235 del 21.11.2007, concernente il *Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/98, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*”;
- ESAMINATO** l’art. 5, c. 3 del citato DPR 235/2007, che modifica l’art. 5 del D.P.R. 249/98 e prevede la costituzione di un organo di garanzia regionale, deputato ad esprimere parere vincolante al Direttore Generale Regionale, in caso di proposizione di reclamo da parte di studenti delle scuole secondarie o di chiunque ne abbia interesse, avverso le violazioni del Regolamento, anche ove contenute nei regolamenti d’istituto;
- CONSIDERATO** che, per la costituzione del predetto organo, come indicato all’art. 5, c. 6 del citato DPR 235/07, è prevista la predisposizione di un atto, da parte dell’U.S.R., che individui *le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso*;
- VISTA** la nota ministeriale 31 luglio 2008, n. 3602 esplicativa del citato D.P.R. 235/2007;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 134, *Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*;
- VISTO** il D.D.G. dell’USR per la Puglia, prot. n. AOODRPU n. 1119 del 10/01/2024, di costituzione dell’Organo di Garanzia Regionale relativo al biennio 2023-2025;
- VISTO** il D.D.G. dell’USR per la Puglia, prot. n. AOODRPU n. 4961 del 22/01/2025, di integrazione e rettifica dell’Organo di Garanzia Regionale relativo al biennio 2023-2025;
- CONSIDERATO** che alcuni componenti del medesimo Organo di Garanzia, in rappresentanza degli studenti, sono decaduti dalla carica per perdita dei requisiti, avendo conseguito la maturità nello scorso anno scolastico o non più facenti parte del Coordinamento regionale delle Consulte Provinciali Studentesche;



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

RILEVATA	la necessità di procedere, pertanto, alla ridefinizione del suddetto Organo di Garanzia;
VISTE	le designazioni effettuate dal Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali Studentesche degli studenti della Puglia nella seduta del 26/11/2025;
SENTITO	il Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola per le opportune indicazioni, designazioni o conferme;

DECRETA

Art. 1

il D.D.G. prot. AOODRPU n. 4961 del 22/01/2025 è modificato nel modo seguente:

Presidente

Giuseppe Silipo, Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia o un dirigente da questi delegato.

Componenti

• *Per la scuola secondaria di 1° grado*

Docenti: Francesca Di Chio – Angelo Salvatore Delli Santi

Genitori: Riccardo Lapenna - Maria Altieri

• *Per la scuola secondaria di 2° grado*

Docenti: Francesca Di Chio – Angelo Salvatore Delli Santi

Genitori: Riccardo Lapenna

Studenti: Greta Vasciarelli – Sveva Maria Mantovano

Art. 2

1.L'Organo di Garanzia, di cui all'art.1, esprime al Direttore Generale o ad un dirigente da questi delegato parere vincolante sui reclami, proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti, anche contenute nei regolamenti degli istituti.

Art. 3

1.L'Organo di Garanzia Regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Art. 4

1. Il parere di cui all'art. 2 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di garanzia abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

2. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia abbia rappresentato esigenze istruttorie, il predetto termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate (*art. 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.*).

Art. 5

1. L'Organo di Garanzia regionale resterà in carica per due anni, salvo esigenze di rinnovo e di modifica.

Art. 6

1. Il supporto amministrativo all'Organo di Garanzia regionale sarà assicurato dall'Uff. I di questa Direzione Generale.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Silipo

Al Dirigente dell'Ufficio I
USR per la Puglia

Ai docenti interessati
LORO SEDI

Ai Presidenti delle Consulte Provinciali Studentesche
LORO SEDI

Ai componenti del FoRAGS Puglia
LORO SEDI

Al sito dell'USR Puglia - NDG

e, p.c.,

Ai Dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di I e di II grado della Puglia
LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali della Puglia
LORO SEDI